

Fabrizio Titone
Note preliminari sul consilium civium di Palermo, 1448-1458

[A stampa in *Dentro e fuori la Sicilia. Studi di storia per Vincenzo D'Alessandro*, a cura di Pietro Corrao e E. Igor Mineo, Roma, Viella, 2009, pp. 251-265 © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali", www.retimedievali.it].

Dentro e fuori la Sicilia

Studi di storia per
Vincenzo D'Alessandro

a cura di
Pietro Corrao e E. Igor Mineo

viella

Copyright © 2009 - Viella s.r.l.
Tutti i diritti riservati
Prima edizione: novembre 2009
ISBN 978-88-8334-389-6

Questo volume è stato pubblicato con un contributo della Provincia Regionale di Palermo e del Comune di Bagheria, Assessorato alla cultura.



viella

libreria editrice
via delle Alpi, 32
I-00198 ROMA
tel. 06 84 17 758
fax 06 85 35 39 60
www.viella.it

Indice

PIETRO CORRAO E E. IGOR MINEO Pensare la Sicilia medievale	7
GLAUCO CANTARELLA Il pallottoliere della regalità: il perfetto re della Sicilia normanna	29
ANDREA CASTAGNETTI <i>Lociservatores</i> , locopositi, gastaldi e visconti a Milano in età carolingia	45
MARIA VITTORIA STRAZZERI E HORST ENZENSBERGER Sei documenti siciliani da un codice di Copenaghen	79
VERA VON FALKENHAUSEN I logoteti greci nel regno normanno. Uno studio prosopografico	101
BRUNO FIGLIUOLO L'orazione di Ludovico Saccano in morte di Alfonso il Magnanimo	125
SERENA MORELLI Osservazioni sull'uso dell' <i>inquisitio</i> nel Mezzogiorno angioino	135
ANTONINO MORREALE «Demoni anzi che huomini...». Organizzazione del lavoro e salari nei trappeti da zucchero siciliani (secc. XV-XVII)	149
MARIA GRAZIA NICO OTTAVIANI Di Caterina Cibo e di alcune signore Varano tra famiglia, politica e cultura	173

sulle coscienze dei singoli.⁶⁸ Studi recenti hanno invece messo in luce la preoccupazione, diffusa nella gerarchia ecclesiastica, di arginare con esso rapporti equivoci o comportamenti maliziosi.⁶⁹ Non è certo che l'invenzione sia davvero servita allo scopo, poiché i sospetti e le denunce per «sollecitazione» nei confronti dei preti crebbero notevolmente nei decenni successivi. Ma certamente essa rispondeva a quel nesso ambiguo fra vedere e non vedere che contraddistingue l'organizzazione degli spazi e più in generale la religiosità cattolica in età moderna: il sacramento della penitenza avviene nello spazio della pubblica visione, ma un reticcio e un panno separano il confessore dal penitente e li tolgono l'uno alla vista dell'altro.

68. Fondamentali in questo senso i lavori di J. Bossy, a partire da *The Social History of Confession in the Age of the Reformation*, in «Transactions of the Royal Historical Society», s. V, 25 (1975), pp. 21-38; trad. it. *Storia sociale della confessione nell'età della Riforma*, in Id., *Dalla comunità all'individuo. Per una storia sociale dei sacramenti nell'Europa moderna*, Einaudi, Torino 1998, pp. 59-85; ampliato in Id., *Christianity in the West. 1400-1700*, Oxford University Press, Oxford 1985; trad. it. *L'Occidente cristiano. 1400-1700*, Einaudi, Torino 1990.

69. Cfr. W. de Boer, "Ad audiendi non videndi commoditatem". Note sull'introduzione del confessionale soprattutto in Italia, in «Quaderni storici», 77 (1991), pp. 543-572. Id., *La conquista dell'anima*, pp. 87-127; R. Po-chia Hsia, *The World of Catholic Renewal 1540-1770*, Cambridge University Press, Cambridge 1998; trad. it. *La Controriforma: il mondo del rinnovamento cattolico, 1540-1770*, Il Mulino, Bologna 2001, pp. 145 e 254-256; G. Greco, *La Chiesa in Italia nell'età moderna*, Laterza, Roma-Bari 1999, p. 66. Nonché, sinteticamente, le equilibrate considerazioni di R. Rusconi. *L'ordine dei peccati. La confessione tra Medioevo ed Età moderna*, Il Mulino, Bologna 2002, pp. 331-335.

FABRIZIO TITONE

Note preliminari sul *consilium civium* di Palermo, 1448-1458

1. Introduzione

Il termine *universitas* indicava nella Sicilia basso-medievale sia l'insieme dei *cives* che la loro proiezione istituzionale nel *consilium civium* e nelle magistrature elettive;¹ ogni atto di governo era valido perché espressione per l'appunto della volontà della comunità cittadina.

Il livello di governo locale corrispondente alle assemblee consiliari non ha goduto di particolare fortuna nel dibattito storiografico;² ciò ha comportato uno sbilanciamento dell'analisi del quadro istituzionale a favo-

Abbreviazioni utilizzate: C.C. = Archivio Comunale di Palermo, Consigli civici; A.S. = Archivio Comunale di Palermo, Atti del Senato; P.R. = Archivio di Stato di Palermo, Protonotaro del Regno; R.C. = Archivio di Stato di Palermo, Real Cancelleria; T.R.P. = Archivio Comunale di Palermo, Tribunale del Real Patrimonio Lettere Viceregie; G.G. = S. Giambruno, L. Genuardi, *Capitoli inediti delle città demaniali di Sicilia*, I, Alcamo-Malta, Società Siciliana per la Storia Patria, Palermo 1918.

1. Sulla coincidenza consiglio-*universitas* nel primo Trecento, v. A. Baviera Albanese, *Studio introduttivo*, in *Acta Curie felicitatis urbis Panormi*, 3, a cura di L. Citarda, Palermo 1984, pp. LXVII-LXVIII.

2. Sono pochissimi i contributi dedicati al tema del consiglio; per la città di Palermo accenni particolarmente significativi in Baviera Albanese, *Studio introduttivo*, pp. LXVII-LXVIII. Per una prima analisi dei verbali delle sedute consiliari nel regno di Alfonso V, A. Tripoli, *Amministrazione cittadina e oligarchia urbana. Palermo nella prima metà del Quattrocento*, Tesi di Dottorato di ricerca in storia medievale, VI ciclo, Università degli studi di Palermo, a.a. 1995, pp. 123-136. Alcuni dati per Troina in L. Sorrenti, *Le istituzioni comunali di Troina nell'età aragonese*, in «Archivio Storico Siciliano», s. IV, IV (1978), pp. 156-159. Per una documentata analisi dei consigli della comunità feudale di Castelvetro nell'età moderna vedi G. Diecidue, *I consigli civici a Castelvetro nei secoli XVI-XVIII*, in «Archivio storico siciliano», s. III, XVI (1965-1966), pp. 89-151.

re delle magistrature elettive e regie.³ Un'analisi di questo tipo non spiega una serie di apparenti incongruenze della politica locale, decifrabili invece attraverso il ruolo ricoperto dal consiglio. Mi riferisco in particolare alle funzioni di mediazione con la Corte svolte in più di un caso dalle cariche di governo per mandato della comunità, agli episodi di sconfessione dell'operato degli ufficiali, alla normativa regia che stabiliva non dovesse spettare ai soli eletti il controllo dei cespiti finanziari spettanti all'*universitas*. Dunque, un'analisi delle prerogative dell'organo consiliare è utile per verificare il livello di coinvolgimento della comunità cittadina nelle strategie di governo, nonché gli equilibri di potere e di reciproco controllo tra il consiglio e le magistrature con cui cooperava.

In questa sede prendo in esame il caso di Palermo limitatamente al decennio 1448-1458: la scelta di considerare questo periodo è motivata dalla presenza di una serie documentaria costituita dai verbali delle sedute la cui registrazione separata ha inizio appunto nel 1448, pur essendo attestato sin dal Trecento l'intervento di un organismo consiliare negli affari di governo.⁴ La registrazione delle sedute dalla fine degli anni Quaranta mi pare sia spiegabile come conseguenza della grave recessione economica che la città viveva in modo drammatico proprio in quegli anni.⁵ È verosimile, infatti, che il nesso tra un crescente stato d'emergenza dovuto alla crisi economica ed la registrazione sistematica fosse dovuta all'esigenza del gruppo dirigente di documentare le manovre economiche stabilite dal consiglio. L'impopolarità di determinate scelte era fortemente ridimensionata, come evidenzierò, proprio dal fatto che esse venissero approvate dall'organo consiliare, l'unica sede in grado di mediare tra interessi differenti. In effetti, in quegli anni i dibattiti più frequenti riguardavano l'assetto finanziario e la politica economica cittadina.

3. P. Corrao, *Fra città e corte. Circolazione dei ceti dirigenti nel Regno di Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, in *Istituzioni politiche e giuridiche e strutture del potere politico ed economico nelle città d'Europa*, a cura di A. Romano, Accademia Peloritana dei Pericolanti, Messina 1992, pp. 13-28.; E.I. Mineo, *Città e società urbana nell'età di Federico III: le élites e la sperimentazione istituzionale*, in *Federico d'Aragona re di Sicilia (1296-1337)*, Convegno di studi, Palermo, 27-30 novembre 1996, a cura di M. Ganci, V. D'Alessandro e R. Scaglione Guccione, Società siciliana di Storia patria, Palermo 1997, pp. 114-135; B. Pasciuta, *Gerarchie e policentrismo nel regno di Sicilia. L'esempio del tribunale Civile di Palermo (secolo XIV)*, in «Quaderni Storici», 97 (1998), pp. 143-169.

4. Baviera Albanese, *Studio introduttivo*.

5. H. Bresc, *Un monde méditerranéen. Economie et société en Sicile 1300-1450*, Ecole française de Rome-Accademia di scienze, lettere e arti di Palermo, Roma-Palermo 1986, II, pp. 738-739.

Con il presente lavoro mi limiterò a considerare la normativa regia, il funzionamento e le procedure delle votazioni, i rapporti di potere tra gli ufficiali ed i consiglieri.

2. I consiglieri e gli ufficiali elettivi: due livelli di governo a confronto

Il *consilium civium* (detto anche *consilium universitatis*, *consilium congregacio civium*, *consilium generale*) era un organo collegiale composto da un numero variabile ma limitato di *cives* con funzioni sia deliberative sia elettive; riunito attraverso la *chamata* (convocazione) eseguita dal banditore;⁶ operava in *curia preture* in cooperazione con il pretore ed i giurati (tra i principali ufficiali elettivi)⁷ che però non intervenivano nelle sedute e nelle votazioni.⁸

Non si trattava di un'assemblea plenaria, cui avrebbe potuto partecipare chiunque, bensì di un'assemblea i cui componenti, designati nominativamente e tutti votanti, erano *cives* con interessi socio-professionali che generalmente ne giustificavano la presenza. In alcuni casi, tuttavia, potevano seguire i lavori del consiglio anche soggetti esterni al corpo consiliare in qualità di uditori ma senza diritto di voto, ad esempio perché non avevano la cittadinanza.⁹ La presenza di *exteri* è attestata da un'assemblea del 1449 riunita per decidere

6. C.C., v. 63-3, ff. 209r-210v, 5 marzo 1458.

7. Sulle prerogative delle cariche elettive del pretore e dei giurati vedi Baviera Albanese, *Studio introduttivo*, pp. XXXVI-LVII; Mineo, *Città*, pp. 114-124; Tripoli, *Amministrazione*, pp. 38-97, Pasciuta, *Gerarchie*.

8. È quanto risulta da un raffronto tra alcuni verbali dei consigli degli anni 1448, 1449, 1450, 1452, 1456 (C.C., 61-1, 63-3) e l'elenco degli ufficiali degli stessi anni. Per gli eletti ho utilizzato le liste degli scrutini, in parte da me integrate, riportate da Tripoli, *Amministrazione (Appendice)*. Da questo raffronto risultano due eccezioni: nella seduta del 1° febbraio 1450 vota Bartholomeo di Blanco, C.C., v. 61-1, ff. 96r-97r, nel consiglio del 3 settembre 1456 vota Antonio di Mastrantonio, C.C., v. 63-3, ff. 179r-180v; in quegli anni erano eletti come giudice Bartholomeo Blanco e come pretore Antonio di Mastrantonio.

9. Nel 1450 Mianus de Ganchio, pur partecipando alla seduta, non votava perché non *civis*, C.C., v. 61-1, ff. 86r-88v, 11 gennaio 1450: «Mianus de Ganchio requisivit per officiales ut dicat votum tamquam civis respondit quod no esse civis et ideo non dedit votum». Era in realtà *civis*, come si specifica nella nota di cancelleria: «eodem incontinenti dictus Mianus dixit et recordavit fuit quod habet privilegium civilitatis et per consequens esse civis. Et ideo nullo preiudicio generato eidem Miano in suo privilegio in suo voto (sic) in futurum». Anche in questi casi venivano verbalizzati solo i nomi dei votanti, ma non quelli degli altri partecipanti perché privi dell'autorità istituzionale dei consiglieri (la verbalizzazione di Mianus de Ganchio è un'eccezione isolata).

l'edificazione di una sede idonea perché il luogo utilizzato tradizionalmente, la curia del pretore, non poteva accogliere adeguatamente le riunioni.¹⁰

È possibile stabilire quali fossero gli ambiti di competenza di questo livello di governo in base alla normativa regia che, limitatamente a questo aspetto, è esaustiva. In proposito è fondamentale precisare che alla formulazione di questa normativa non furono estranee le comunità cittadine, che vi contribuirono significativamente attraverso i corpi capitolari.

È bene richiamare gli interventi regi nel Trecento perché sembrano costituire un punto di riferimento per le successive disposizioni del Magnanimo. In particolare i provvedimenti di Federico III e di Martino I stabilivano, senza specificare gli ambiti di pertinenza, che il consiglio dovesse riunirsi per decisioni di carattere generale: «si forte qualitas negotii in ipsi mandatis seu licteris contentis exegerit» (1309); con riferimento a «li facti necessari de la città» (1330); «circa rei publice et gubernationem» (1398). Invece, Alfonso V (ed in una occasione il Viceré Lope Ximen de Urrea) distingueva in modo più dettagliato alcuni ambiti di pertinenza: relativamente alla vendita ordinaria delle gabelle (1434), all'imposizione dei prezzi dei *vectigalia* e ad ogni tassazione straordinaria (1446), ma anche in termini più generici a decisioni in campo economico, ad ambasciate e ad *ardua negotia* (1448).¹¹ Anche il Magnanimo lasciava alla comunità una

10. C.C., v. 61-1, f. 80r, 18 novembre 1449. Preferisco indicare questa tipologia di assemblea con l'espressione *consilium civium* o *consilium*: stando alla documentazione sono queste infatti le formule più ricorrenti, e non *consilium generale* come propone il Genuardi riferendosi alla assemblea del 1438, detta appunto generale, composta oltre che dal pretore e dai giurati, da dodici *deputati* per quartiere e da molti altri cittadini, L. Genuardi, *Il comune nel Medio Evo in Sicilia*, Palermo 1921, pp. 168-169. La composizione della assemblea del 1438 è riportata in M. De Vio, *Felicitis et fidelissime urbis panormitane... privilegia*, Palermo 1706, (rist. anast. 1990), pp. 218-241, in particolare p. 232. È possibile che l'espressione generale venisse usata preferibilmente per i casi che vedevano riuniti anche convenuti in qualità di uditori ma senza diritto al voto, come risulta dalla denuncia di una sede più capiente per accogliere gli *exteri* nonché dall'assemblea del 1438 citata dal Genuardi, cui prendevano parte oltre che gli ufficiali ed i consiglieri (nominati singolarmente) anche «multis aliis civibus in numero copioso» di cui non è data altra indicazione. Mi pare, quindi, più corretto parlare di *consilium civium*; posto che la definizione non era immutabile. Infine, non è possibile sostenere che le assemblee che annoveravano numerosi consiglieri fossero definite generali: nel 1458 per il pagamento alla corte si convocavano nel *consigliu* 167 consiglieri (elencati singolarmente); C.C., v. 63-3, ff. 211r-212v, 5 marzo 1458.

11. Per Federico III, *Capitula regni Sicilie*, a cura di F.M. Testa, Panormi 1741 (d'ora in avanti *Capitula*), pp. 106-109, a. 1309 (*capitula iuratorum*); De Vio, *Felicitis*, p. 111, a. 1330. Sulla datazione del capitolo CXVI di Federico III, v. P. Gullotta, *In unum corpus et unam societatem: i capitula iuratorum del 1309 (Testa, 1324) e l'assetto istituzionale*

certa discrezionalità nello stabilire quali fossero gli *ardua negotia*. Dunque, l'organo consiliare costituiva un livello governativo le cui principali prerogative erano, sì, indicate dalla normativa, ma che poteva adattarsi agli equilibri socio-politici di ciascuna *universitas*. In base alle disposizioni alfonsine il consiglio deliberava per interventi sia di tipo straordinario sia ordinario, intorno all'assetto finanziario e all'amministrazione cittadina, ai rapporti con la Corte, ed esercitava inoltre una funzione di controllo sul collegio elettivo.

Gli ordini del giorno più frequenti potevano consistere in manovre finanziarie rilevanti o, comunque, non assolvibili in base al *budget* ordinario: le collette regie¹² e l'approvvigionamento frumentario¹³ (le voci più ricorrenti nonché più onerose); gli interventi sulle mura,¹⁴ i provvedimenti contro la peste,¹⁵ la realizzazione delle difese cittadine,¹⁶ l'indebitamento cittadino,¹⁷ l'applicazione della *meta* (prezzo ufficiale del prodotto alimentare).¹⁸ Ma

della città di Palermo durante il regno di Federico III, in «Archivio storico siciliano», s. IV, XXVI (2000), pp. 19-56. Per Martino I, *Capitula*, p. 158, a. 1398 (XLV, XLVI). Più numerosi i provvedimenti nel regno di Alfonso V: G.G., pp. 263-264, 1423 (Agrigento), p. 286, 1431 (Agrigento); *Capitula*, p. 221, 1434 (XLVI, XLVII); G.G., pp. 191-192, 1446 (Catania, provvedimento del Viceré Lope Ximen de Urrea); *Consuetudines terre Platee* (Biblioteca Comunale di Piazza), pp. 91-93, 1448 (Piazza).

12. C.C., v. 61-1, f. 8r, 19 marzo 1448; ff. 78r-79r, 9 novembre 1449; f. 130rv, 13 aprile 1450; C.C., v. 63-3, ff. 3r-4v, 27 aprile 1452; ff. 27r-28r, 17 gennaio 1455; f. 31r, 18 maggio 1455; f. 98r, 21 marzo 1456. Per quanto riguarda l'appalto delle imposte è bene precisare che, nonostante la normativa alfonsina, il consiglio interveniva nella maggioranza dei casi per decidere appalti di tipo straordinario, mentre per l'ambito ordinario spettava generalmente agli ufficiali; ad esempio C.C., v. 63-3, ff. 12r-13r, 16-17 luglio 1452, f. 30rv, 10 maggio 1455, ff. 100r-101v, 30 marzo 1456.

13. C.C., v. 61-1, f. 32r, 16 settembre 1448; f. 34rv, 18 settembre 1448, ff. 37r-38r, 28 settembre 1448, ff. 57r-58v, 17 maggio 1449, f. 63r, 13 luglio 1449; ff. 67r-69r, 25 agosto 1449; ff. 98r-100r, 4 febbraio 1450; ff. 188r-190r, 13 luglio 1451; C.C., v. 63-3, f. 96rv, 15 marzo 1456. Veniva anche discussa l'eventualità di assicurare i *navili et fusti* da impiegare per il trasporto del frumento, C.C., v. 61-1, f. 53rv, 16 agosto 1449.

14. C.C., v. 61-1, ff. 64r, 13 luglio 1449 (provvedimento motivato dal propagarsi della peste); 65rv, 23 luglio 1449, ff. 96r-97r, 1 febbraio 1450; C.C., v. 63-3, ff. 24r-25v, 16 settembre 1454.

15. C.C., v. 61-1, f. 31rv, 26 agosto 1448; f. 61r, 23 maggio 1448; ff. 61v-62r, 26 marzo 1449; f. 64r, 13 luglio 1449; f. 65rv, 23 luglio 1449.

16. C.C., v. 61-1, f. 15rv, 17rv, 11 maggio 1448; ff. 21r-22r, 16 maggio 1448; ff. 74v-75v, 27 settembre 1449.

17. C.C., v. 63-3, ff. 14r-15v, 4 settembre 1452; ff. 179r-180v, 3 settembre 1457.

18. *Meta* sulla carne: C.C., v. 61-1, f. 125r, 30 marzo 1450; ff. 126r-127v, 8 aprile 1450; f. 146r, 9 agosto 1450; C.C., v. 63-3, f. 18r, 6 maggio 1453; f. 29r, 18 marzo 1455 e chi poteva

sono anche attestate sedute per: l'elezione dei rettori dell'ospedale,¹⁹ l'assunzione di un medico,²⁰ il rifornimento dell'acqua,²¹ la costruzione di una *vanella*.²²

Per quanto riguarda i rapporti con la Corte i temi più frequenti erano: la discussione dei capitoli da inoltrare,²³ la formazione delle ambasciate per la Corte²⁴ ed il Parlamento generale,²⁵ l'analisi dei provvedimenti regi.²⁶

Infine, per ciò che attiene agli equilibri di potere intorno alle magistrature urbane, il consiglio poteva intervenire per garantire l'osservanza dei privilegi nell'elezione degli ufficiali ed il rispetto delle prerogative delle cariche,²⁷ per intraprendere azioni disciplinari nei confronti degli ufficiali²⁸ e per rivendicare la loro estrazione palermitana.²⁹

Individuati gli ambiti di competenza, prendo in esame le procedure dei dibattiti per poi considerare gli equilibri di potere tra il consiglio ed il pretore e i giurati.

Il capitolo XLVII di Alfonso V imponeva, per la vendita delle gabelle, l'obbligatorietà di una votazione unanime o a maggioranza;³⁰ ed effettivamente i consiglieri deliberavano, indipendentemente da quale fosse l'ordine del giorno, secondo la norma regia.

macellare: C.C., v. 61-1, f. 50r, 30 marzo 1449. *Meta* sul frumento e *ordeum*: C.C., v. 61-1, f. 66r, 10 agosto 1449, f. 139rv, 4 agosto 1450; C.C., v. 63-3, ff. 22r-23r, 24 luglio 1453.

19. C.C., v. 61-1, f. 10r, 1 maggio 1448; C.C., v. 63-3, f. 8r, 9 giugno 1452.

20. Il 23 dicembre del 1453 il consiglio approvava il pagamento del salario per il *misere* Henrico Terrana: a Palermo infatti mancavano *medici phisici* e la presenza in città del Terrana, secondo i consiglieri, avrebbe risolto il problema, C.C., v. 63-3, f. 52rv.

21. C.C., v. 63-3, f. 16rv, 25 gennaio 1453; f. 66rv, 21 settembre 1455.

22. C.C., v. 61-1, f. 1r, gennaio 1448, f. 2r, 7 marzo 1448; C.C., v. 63-3, f. 74r, 2 gennaio.

23. A.S., v. XXV, f. 13r, 13 marzo 1414; C.C., v. 61-1, ff. 186r-187r, 3 luglio 1451.

24. C.C., v. 61-1, f. 6r, 13 marzo 1448, ff. 182r-183r, 26 maggio 1451, C.C., v. 63-3, f. 7r, 14 maggio 1452; f. 40r, 17 ottobre 1453; f. 55rv, 10 maggio 1454; ff. 100r-101v, 30 marzo 1456.

25. C.C., v. 63-3, f. 1r-2v, 21 aprile 1452; ff. 124r-125r, 12 agosto 1456; f. 151rv, 21 giugno 1457.

26. C.C., v. 61-1, ff. 121r-122r, 16 febbraio 1450; ff. 196r-200r, 3 ottobre 1451. C.C., v. 63-3, ff. 20r-21v, 23 aprile 1453.

27. C.C., v. 61-1, ff. 90r-91r, 20 gennaio 1450; A.S., v. XXIX, ff. 26r-27r, 24 settembre 1424; C.C., v. 63-3, f. 104rv, 31 maggio 1456.

28. C.C., v. 61-1, ff. 98r-100r, 4 febbraio 1450; ff. 113r-114r, 12 febbraio 1450.

29. La comunità considerava contraria ai propri privilegi la concessione dell'ufficio di archiviario e maestro razionale della città al messinese Gilforti di Ursa, C.C., v. 61-1, f. 86r-88v, 11 gennaio 1448.

30. *Capitula*, p. 222, a. 1434.

Il numero dei consiglieri non era fisso e la media andava dai 36 ai 46 (sono però attestate, sebbene sporadicamente, punte minime di 8 e massime di oltre 60); una presenza dunque nutrita che tuttavia non causava problemi alla funzionalità del consiglio. Infatti, il confronto fra le parti generalmente si caratterizzava per la polarizzazione del dibattito attorno a due mozioni principali, posto che potevano anche esservi proposte con un carattere semplicemente integrativo rispetto alle prime. La polarizzazione del confronto fra due maggiori strategie, che stando ai singoli interventi nascondevano una realtà politica più complessa, si verificava in ragione della funzionalità dell'organo consiliare, con una semplificazione cioè del numero delle proposte che spesso avevano un carattere marcatamente trasversale.³¹

Non sempre però nelle votazioni si registrava una netta contrapposizione fra due mozioni principali; qualche volta potevano anche esservene tre di rilievo. In tal caso, ad ulteriore conferma della trasversalità del dibattito, la soluzione adottata era la convergenza delle due strategie politicamente più affini. Ad esempio il 4 febbraio del 1450 la commissione d'inchiesta sull'operato degli ufficiali della precedente indizione³² doveva essere formata, secondo le mozioni dei *domini nobiles* Bernardo Pinos e Giovanni Crispo, dagli ufficiali e da un corpo di *adiuncti* eletto dal consiglio. Il primo indicava otto eleggibili, il secondo dodici; rispettivamente ottenevano sedici e sei voti (vi erano altre proposte, con un seguito minore, che si differenziavano sui nomi da eleggere). Invece, il *magnificus dominus* Leonardo di Bartholomeo protonotaro sosteneva, ottenendo diciotto voti, che dovesse spettare unicamente agli ufficiali la realizzazione dell'inchiesta; tuttavia il Pinos riceveva nella conta dei voti l'appoggio del Crispo.³³

31. Ad esempio: C.C., v. 61-1, ff. 57r-58v, 17 maggio 1449; f. 81rv, 18 novembre 1449; ff. 98r-100r, 4 febbraio 1450; ff. 123r-124r, 15 marzo 1450. Dunque, non veniva meno la funzionalità del consiglio anche nei casi di sedute affollate; al contrario un secolo prima a Siracusa nel 1352 si decideva di ripristinare il numero dei consiglieri da oltre trenta a dodici, dato che l'allargamento aveva avuto conseguenze negative per la funzionalità del consiglio; R. Gregorio, *Considerazioni sopra la storia della Sicilia dai normanni sino ai tempi presenti*, Palermo 1972, II, p. 170, n. 3.

32. C.C., v. 61-1, ff. 98r-100r.

33. Come risulta dalla seduta successiva del 12 febbraio in cui venivano eletti 8 *adiuncti* a fianco degli ufficiali, C.C., v. 61-1, ff. 113r-114r, 1450. Sono numerosi i casi di votazioni che rivelano la ricerca di una semplificazione dello scontro politico; ad esempio C.C., v. 61-1, ff. 67r-69r, 25 agosto 1449: potevano esservi più proposte con un largo consenso

Il voto, se a favore, si esprimeva con *ut* seguito dal nome del proponente la mozione, o con *ut proximus/ad idem* nel caso in cui il votante seguisse nell'ordine della verbalizzazione l'autore della mozione. È possibile individuare, sulla base del medesimo ordine di voto, alcuni schemi d'alleanza: poteva accadere che consiglieri favorevoli ad una proposta non si richiamassero al nome del proponente, bensì a quello di un altro consigliere (che a sua volta si era espresso a favore), rivelando così la presenza nel dibattito di uno schieramento che faceva riferimento a un personaggio guida.³⁴

I consiglieri potevano eleggere delle commissioni,³⁵ istituite, così come gli ufficiali elettivi, su base territoriale;³⁶ i membri della commissione detti *adiuncti* o *deputati* avevano il compito di eseguire le delibere consiliari, generalmente in cooperazione con gli stessi ufficiali.³⁷ In alcuni casi i *deputati* ricevevano il mandato di rifiutare eventuali direttive opposte degli ufficiali,³⁸ così come poteva spettare unicamente a questi ultimi l'applica-

che si integravano a vicenda, C.C., v. 61-1, ff. 96r-97r, 1 febbraio 1450; C.C., v. 63-3, 179r-180v, 3 settembre 1457.

34. Il *providus notarius* Tommaso di Geremia votava *ut dominus* Ferrandus di Minlina *legum doctor*; Masius di lu Presti *dicit ut* Henricus di lu Munti; Giovanni de Linno *ut dominus* de Linno; il Minlina, il Munti ed il Linno non avevano avanzato alcuna proposta; rispettivamente C.C., v. 61-1, ff. 123r-124r, 15 marzo 1450; C.C., v. 61-1, ff. 137r-138v, 6 maggio 1450; C.C., v. 63-3, ff. 167r-168v, 15 agosto 1457.

35. Può risultare utile un confronto con le *universitates* dei regni della corona d'Aragona; in particolare la comunità di Barcellona presenta numerose affinità con il caso palermitano. Significativa la bifunzionalità del consiglio vigente a Barcellona: risultando complessa l'operatività di un organo quale il *Consell de Cent* (i cui componenti nel 1454 venivano portati da 100 a 128 unità) il potere legislativo diveniva prerogativa di una commissione ristretta, prima di 30, quindi di 32 membri, che operava in cooperazione con i massimi ufficiali locali; quindi il *Consell de Cent* approvava quanto deciso, M.J. Font Rius, *Origines del regim municipal de Catalunya*, in Id., *Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval*, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona 1985, (1ª ed. 1945-46), pp. 490-495, in particolare p. 494; C. Batlle, *El govern municipal a la baixa edat mitjana*, in *El govern de les ciutats catalanes*, a cura di A.M. Adroer i Tasis, Edicions de la Magrana, Barcelona 1985, pp. 65-66.

36. C.C., v. 61-1, ff. 67r-69r, 25 agosto 1449; f. 82r, 18 novembre 1449; potevano anche esservi casi di consigli riuniti in base ad una distinzione per quartiere: *ibidem*, v. 63-3, ff. 149r-150v, [1457]; ff. 209r-210v, 5 marzo 1458. Già dal primo Trecento, anche se non costantemente nei primi anni, gli ufficiali erano eletti per quartiere, V. D'Alessandro, *Terra, nobili e borghesi nella Sicilia medievale*, Sellerio, Palermo 1994, pp. 148-151.

37. Ad esempio C.C., v. 61-1, f. 17rv, 11 maggio 1448; ff. 67r-69r, 25 agosto 1449; ff. 98r-100r, 4 febbraio 1456.

38. C.C., v. 63-3, ff. 179r-180v, 3 settembre 1457.

zione delle delibere perché a ciò delegati dall'assemblea.³⁹ Era possibile, ma solo a questo livello, ovvero in base alle indicazioni del consiglio, che gli ufficiali votassero insieme con gli *adiuncti* su come procedere.⁴⁰ L'elezione degli *adiuncti* seguiva il medesimo metodo delle normali votazioni: potevano esservi una o più indicazioni di nomi (decisi dai consiglieri) e su questi si apriva il confronto sino a pervenire ad una maggioranza.⁴¹

Come ho accennato, il consiglio era anche un organo di vigilanza sugli ufficiali, ad esempio perché fossero rispettati privilegi e criteri relativi alla loro scelta;⁴² è dunque opportuno approfondire i rapporti tra gli ufficiali ed i consiglieri.

Bisogna premettere che non era unicamente prerogativa del pretore e dei giurati decidere quando riunire l'assemblea. Un ordine del giorno poteva comportare la riunione di più consigli e poteva accadere che la richiesta di indire una nuova assemblea, per approfondire la discussione e passare alla votazione, fosse avanzata da un gruppo di consiglieri che ritenevano il consiglio in corso inidoneo a decidere.⁴³

Che l'assemblea fosse dotata di una autonomia spesso significativa è confermato da altri indizi. Agli ufficiali spettava rendere noto l'ordine del giorno, dopo di che essi non prendevano più parte alla discussione. Si consideri ad esempio il *consilio congregato* l'11 maggio del 1448, dove veniva data lettura della richiesta viceregia di un finanziamento per realizzare le difese cittadine contro l'armata veneta.⁴⁴ Offre dei dati illuminanti la prima seduta, in cui veniva decisa la linea da adottare; emergeva nel suo svolgimento la natura politica del consiglio la cui costituzione ed il cui numero di partecipanti dipendeva più che dagli ufficiali dai consiglieri. Il *nobilis* Ma-

39. C.C., v. 61-1, f. 179rv, 1 aprile 1451; C.C., v. 63-3, ff. 24r-25v, 16 settembre 1454; si veda la mozione del Russo.

40. Ad esempio C.C., v. 61-1, f. 17rv, 11 maggio 1448; ff. 67r-69r, 25 agosto 1449; in un altro caso insieme «li ufficiali et deputati su in votu» per l'imposizione di una tassa a favore del sovrano, C.C., v. 63-3, f. 112r (senza data).

41. Ad esempio, C.C., v. 61-1, ff. 98r-100r, 4 febbraio 1450.

42. C.C., v. 61-1, ff. 90r-91r, 20 gennaio 1450; un caso altrettanto interessante era la seduta per decidere se il *notarius* Bartholomeo Facio, pur non essendo *doctor*, potesse detenere la carica di giudice del capitano, C.C., v. 61-1, ff. 123r-124r, 15 marzo 1450.

43. Ad esempio: C.C., v. 61-1, ff. 15rv, 11 maggio 1448; 21r-22v, 16 maggio 1448; C.C., v. 63-3, ff. 167r-168v, 15 agosto 1457; di queste sedute in particolare le mozioni, rispettivamente, del *nobilis* Masio Crispo, del capitano *nobilis* Francesco Ventimiglia, del *magnificus dominus* Pino de Berlione.

44. C.C., v. 61-1, f. 15rv.

sio di Crispo pur ritenendo corretta nella sostanza la proposta del *dominus* Giovanni di Taranto, che richiedeva l'elezione di sei *cives* da affiancare agli ufficiali nel reperimento del denaro, sosteneva che i *cives* dovessero essere dodici e che per decidere come trovare i denari non fosse sufficiente il numero dei convenuti bensì dovesse convocarsi una riunione più ampia.⁴⁵

Nella seconda seduta che si teneva sempre l'11 maggio, ma che non costituiva ancora l'assemblea più ampia, i consiglieri, ormai concordi sul numero dei *deputati* da eleggere, decidevano di applicare una sovratassa – il *malde-naru*.⁴⁶ Dopo una breve parentesi d'attesa veniva convocato, il 16 maggio, il consiglio finale, con un numero di partecipanti maggiore (le tre sedute contavano rispettivamente 34, 39 e 46 votanti).⁴⁷ In tale seduta finale si precisavano le indicazioni generiche dei precedenti consigli attraverso due mozioni, l'una complementare all'altra: il capitano – titolare regio della giurisdizione criminale – Francesco Ventimiglia, indicava i beni da sovratassare,⁴⁸ mentre Alosio lu Campo (la cui mozione era la più votata) proponeva, prima di procedere alla imposizione, di ottenere parte del denaro «dali debitori di la universitati» sino a cento *onze*, un *escamotage* per realizzare una manovra economica più leggera. Oltre questa somma si sarebbe proceduto in base a quanto deliberato dal precedente consiglio e cioè attraverso una sovraimposizione.

L'aspetto più interessante di questi dibattiti riguarda il confronto fra i consiglieri, nel quale non è ravvisabile la *longa manus* né del pretore né dei giurati. In effetti, una verifica in questo senso viene da un'indagine prosopografica realizzata su 25 sedute e quindi dal raffronto con gli eletti al governo cittadino, con particolare riferimento alle magistrature principali. Tra coloro che più frequentemente siedono nel consiglio solo per i Crispo e in particolare per i Bononia risulta un ruolo di rilievo negli uffici elettivi; emergono anche, ma in modo meno significativo, gli Homodei e gli Ieremia. Per quanto riguarda gli altri nomi la loro presenza nella magistrature è marginale (Chagio, Grandono, Russo, Aprea, Colomba, Simone; nel caso dei Drepano addirittura nullo). In base alle percentuali delle presenze, dunque, non vi è una relazione significativa tra i consiglieri (con particolare riferimento ai nomi più presenti) e gli eletti.

45. C.C., a. 1448.

46. C.C., v. 61-1, f. 17rv, a. 1448.

47. C.C., v. 61-1, ff. 21r-22v.

48. L'intervento del capitano, ufficiale regio preposto alla giurisdizione penale, è un caso isolato; non è così in altri centri come Malta: P. Corrao, *Assemblee municipali nella Sicilia tardo-medievale, note sul caso maltese*, in *Karissime Gotifride*, a cura di Paul Xue-reb, Malta University Press, Malta 1999, p. 40.

Degli intervenuti alle venticinque sedute, complessivamente 309, risulta inoltre una forte fluidità dei nomi. Solo quattro consiglieri (Bononia, Russo, Aprea, Crispo) raggiungono il 60% delle presenze, mentre otto il 40% (Ieremia, Colomba, Drepano, De Simone, Gilberto, Grandone, Homodei, Chagio). Venti nomi sono presenti il 28%, mentre tredici il 20%. Un nutrito gruppo di trentasei partecipanti è presente tre volte (il 12%), infine la maggior parte dei nomi, 228, compare una o due volte. Quindi le presenze più frequenti sono così ridotte da non rivelare un monopolio di pochi nelle votazioni. La diversificata provenienza degli intervenuti è attestata tra l'altro dagli appellativi dei consiglieri: *dominus*, *egregius*, *nobilis*, *magister*, *notarus* (o *notarius*), *providus*, *honorabilis*, *missere*, *sir*.

3. Il sistema della convocazione

Proverò adesso a dare alcune indicazioni approssimative sulle procedure seguite nella convocazione dei consiglieri.

Il capitolo XLV di Martino I stabiliva un procedimento elettivo *per scarfias*,⁴⁹ ma dopo la sua emanazione non risultano essere mai stati attivati meccanismi elettivi.⁵⁰ Una conferma dell'effettiva mancata applicazione del capitolo viene da una sua esplicita sconfessione nell'età del Magnanimo. L'università di Agrigento nel 1423 e nel 1431 chiese la possibilità di eleggere *per scarfias*, ma senza far riferimento ad alcuna regola vigente, dodici *gentiliomini* per costituire un consiglio *per li causi occorrenti* che avrebbe dovuto affiancare i giurati. Una richiesta motivata dal rifiuto dei convocati a partecipare «[...] ali jurati ki sunt in loco universitatis esti bisogno di consiglio di gentiliomini savi et maturi pratiki et esperti et multociens pigrixinu sepius pregati et requisiti [...]». Le petizioni non venivano placitate, né, in un primo momento, dal Viceré Nicola Speciale, né, successivamente, dallo stesso Speciale e dal Viceré Guglielmo Muntanyans, perché un procedimento elettivo dei consiglieri sino a quel momento non era stato introdotto in nessuna città del regno.⁵¹ Le petizioni aiutano a comprendere il senso della mancata applicazione del capitolo dell'Infante

49. *Capitula*, p. 158, 1398. *Scarfias* può equivalere sia a cedola che a sorte, Baviera Albanese, *Studio introduttivo*, p. XXXII.

50. Ho individuato una eccezione in una petizione dell'*universitas* di Calascibetta, G.G., p. 30, aa. 1396-1397 (Calascibetta).

51. G.G., pp. 263-264, 286.

d'Aragona. È evidente che la richiesta partisse da una iniziativa dei giurati: nel primo caso tra i richiedenti vi era un giurato (Giovanni Bandi),⁵² mentre successivamente si chiedeva che la giurazia procedesse all'elezione. La stessa formulazione dei capitoli evidenzia il tentativo di un settore della classe elettiva di determinare la composizione del corpo consiliare al fine di garantire l'elezione di personaggi *savi et maturi*. Si trattava di una manovra per eleggere un gruppo consiliare politicamente vicino alla curia giuratoria. Inoltre, un sistema elettivo *per scarfias* avrebbe comportato una durata annuale per i consiglieri, facendo così venir meno uno degli aspetti peculiari della composizione assembleare e cioè una sua corrispondenza agli equilibri socio-politici di volta in volta emergenti.

In base alle risposte dei Viceré era escluso un procedimento *per scarfias*, ma ciò non rende altrettanto evidente come gli ufficiali non avessero voce in capitolo nella scelta dei consiglieri; inoltre, anche se le indicazioni documentarie in proposito sono limitate e confuse, emerge un intervento del pretore e dei giurati, quindi non solo della giurazia, cui spettava *riquerdere, chiamare, ordinare* i consiglieri.⁵³ Un esercizio di potere che merita di essere approfondito e che va in direzione opposta ai dati sinora emersi.

Il punto centrale ma decisamente controverso da chiarire è che forma avesse l'intervento degli ufficiali, data l'autonomia decisionale dei consiglieri. Rispetto all'analisi delle procedure e del funzionamento del consiglio civico appare mal conciliabile l'ipotesi di una piena discrezionalità degli ufficiali nelle convocazioni. Tale ipotesi mi pare sia sostenibile solo ponendo una netta distinzione tra il ruolo determinante del pretore e dei giurati in casi ben circoscritti, e quelli che invece rivelano (nella maggioranza delle sedute) un loro intervento più limitato.

I casi di convocazione per intervento esclusivo del pretore e dei giurati in effetti non sono numerosi: si tratta di un numero ridotto di assemblee,⁵⁴ cui possono aggiungersi altri due consigli poste alcune eccezioni.⁵⁵ In due

52. F. Titone, *Governments of the Universitates. Urban Communities in Sicily in the Fourteenth and Fifteenth centuries*, Brepols, Turnhout, in corso di stampa, capitolo II, § 3 e capitolo V.

53. Rispettivamente G.G., p. 263, a. 1423 (Agrigento), p. 332, a. 1443 (Gozo), p. 420, a. 1453 (Malta). La comunità di Malta otteneva nel 1453, ma non è nota l'effettiva durata della concessione, la possibilità che dodici consiglieri «sianu electi per consiugli universali a li plui vuchi»; G.G., p. 420.

54. A.S., XXV, ff. 13v-14r, 13 marzo 1414; C.C., v. 63-3, ff. 211r-212v, 5 marzo 1458.

55. C.C., v. 63-3, f. 99r [1456]; C.C., v. 63-3, ff. 149r-150v [1457].

casi gli ufficiali redigevano per iscritto l'elenco dei soggetti da convocare, negli altri si parla genericamente di *chitatini chamati*; credo tuttavia probabile che anche in queste sedute gli ufficiali avessero deciso chi convocare considerando che la formula *chitatini chamati* (cui seguiva l'elenco dei convocati in base ad una distinzione per quartiere) era del tutto inusuale.

Dati i limitati rimandi documentari al sistema della convocazione è opportuno prendere in esame anche quelle fonti non attinenti al regno del Magnanimo. In proposito offre degli spunti di riflessione l'atto del pretore e dei giurati del 1414 per stabilire chi dovesse partecipare all'elezione degli ambasciatori da inviare a re Ferdinando I.⁵⁶ Si tratta in realtà di un documento non idoneo, una volta contestualizzato, a chiarire se questo tipo di convocazione fosse una norma. In breve: Palermo in quegli anni, così come tutto il Regno, viveva una congiuntura politica particolarmente drammatica per la contrapposizione tra i partigiani di Ferdinando I e della regina Bianca, fautori, questi ultimi, di istanze autonomiste.⁵⁷ Nelle fasi immediatamente precedenti alla riunione consiliare la spaccatura interna veniva descritta dai medesimi ufficiali: vi erano due partiti, uno costituito da ex fuoriusciti vicini alla regina, l'altro che riteneva di avere pieno potere nella scelta degli ambasciatori. La contrapposizione interna aveva così esasperato il clima da indurre gli ufficiali a richiedere *per scriptura* l'intervento nel consiglio solo di alcuni, per evitare che il dibattito degenerasse in uno scontro.⁵⁸

Per quanto riguarda l'età alfoncina, il documento più interessante riporta una *tavola* redatta dagli ufficiali con l'elenco di 167 convocati.⁵⁹ Il verbale della seduta del 5 marzo del 1458 riguardava il recupero di 70 onze a favore del sovrano attraverso una imposizione sul vino. Il dibattito, che apparentemente non giustificava un numero tanto ampio e inusuale di consiglieri, rientrava in un confronto complesso iniziato nell'agosto del 1457 per decidere se pagare 4.000 *fiorini* al sovrano in cambio dell'offerta della galea fatta dalla comunità⁶⁰ (probabilmente le 70 onze del consiglio di agosto erano un'ultima tranche dei 4.000 *fiorini*), o, invece, se assolvere

56. A.S., v. XXV, ff. 13v-14r, 13 marzo.

57. Su questi eventi P. Corrao, *Governare un regno. Potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, Liguori, Napoli 1991, pp. 156-179.

58. Tuttavia, essendo sopravvenute all'assemblea altre persone non previste, gli ufficiali preferivano non discutere più la scelta degli ambasciatori, A.S., v. XXV, f. 13v.

59. Tuttavia erano 131 gli assenti, C.C., v. 63-3, ff. 211r-212v.

60. C.C., v. 63-4, ff. 167r-168v, a. 1457.

prima i numerosi debiti dell'*universitas*.⁶¹ È possibile che il tormentato *iter* per trovare una soluzione alle complesse transazioni finanziarie (sovvenzione regia, pagamento dell'ambasciata al re), in una condizione di forte indebitamento cittadino,⁶² avesse indotto gli ufficiali a forzare attraverso una precettazione i consiglieri a prendere una decisione finale.

Le indicazioni dei nomi da parte degli ufficiali, in base agli elementi offerti da queste sedute, avvenivano dunque principalmente per sbloccare situazioni di stallo oppure si riferivano a contesti particolarmente drammatici in cui non vi erano le condizioni perché si realizzasse un confronto normale. In realtà sembrerebbe che la precettazione dei consiglieri avesse un valore derogatorio; un significativo elemento di supporto a questa interpretazione viene da un'altra seduta che risultava da una *chamata* di *cives* (probabilmente una convocazione *ad personam*).⁶³ L'aspetto interessante in questo caso, che rivela proprio il valore derogatorio della convocazione, è che gli ufficiali realizzavano la *chamata* insieme ai *deputati* che, come ho detto, erano gli eletti dai consiglieri per realizzare le delibere consiliari. Non è indicata la ragione della convocazione, ma è probabile che i prescelti fossero i soggetti interessati ad eseguire le delibere consiliari e la presenza dei *deputati* rivela come non fosse competenza dei soli ufficiali l'eventuale scelta dei nomi.⁶⁴

Posto che rimane non chiaro il sistema di convocazione, mi pare ipotizzabile sostenere che, pur sussistendo un intervento del pretore e dei giurati, esso fosse limitato dai concreti rapporti di forza fra i diversi gruppi socio-politici, che indirettamente potevano determinare la composizione dell'as-

61. C.C., v. 63-3, f. 178r, 1457; C.C., v. 63-3, ff. 179r-180v, 3 settembre 1457; C.C., v. 63-3, ff. 211r-212v, 1458.

62. C.C., v. 63-3, ff. 179r-180v, a. 1457.

63. C.C., v. 63-3, f. 99r, [1456]. Un ultimo documento riguarda la *chamata per lu consighu et parlamentu generale*, cui segue un elenco di *cives* distinti per quartiere, C.C., v. 63-3, ff. 149r-150v, [1457].

64. È possibile approfondire ulteriormente questo aspetto prendendo in esame un appalto della gabella della carne, sollecitato dal sovrano in quanto la città non aveva ancora reso la sua rata per la colletta. Si tratta di un caso che, pur non essendo relativo ad una seduta consiliare, è emblematico dei rapporti di potere tra gli ufficiali e la comunità. Alfonso V concedeva al pretore e ai giurati la licenza di eleggere « quanti et quali chitatini habili » per realizzare la vendita. Il consiglio cittadino pur votando di procedere per l'appalto precisava che doveva compiersi *senza costringimentu*, ravvisando nella richiesta regia di eleggere gli acquirenti una forzatura; rendeva nota la decisione attraverso il *publicum preconem* attendendo *in curie preture* i possibili acquirenti, posto che il prezzo minimo di vendita sarebbe stato di 250 *onze* e per questo prezzo veniva venduta; T.R.P., v. 37, ff. 57v, 13 novembre 1449; C.C., v. 61-1, ff. 78r-79r, 9 novembre 1449.

semblea. Ciò è provato da due dati. In primo luogo, le assemblee più frequenti riguardavano manovre economiche relative all'annona o all'edilizia urbana che obbligavano a scelte rapide aventi per oggetto prelievi tributari di entità significativa. La necessità di ottenere il finanziamento e allo stesso tempo di mantenere gli equilibri esistenti costringeva gli ufficiali a garantire una rappresentanza quanto più omogenea tra i differenti gruppi in grado di contribuire, e ciò limitava la discrezionalità della loro scelta.⁶⁵ In secondo luogo, egualmente limitato appare il potere di scelta degli ufficiali anche nei casi in cui essi indicavano i nomi, considerando che erano frequenti le assenze, dettate spesso da precise scelte strategiche, dei convocati, che obbligavano il pretore ed i giurati ad ulteriori *chamate* sino a pervenire ad una composizione assembleare quanto più rappresentativa dei diversi gruppi.⁶⁶ Questo ultimo dato trova un'ulteriore conferma nei casi esaminati precedentemente di composizioni consiliari sconfessate, perché ritenute inidonee dai medesimi consiglieri, che ottenevano la convocazione di un nuovo consiglio. È verosimile che la nuova scelta dei nomi fosse il risultato delle richieste dei gruppi socio-politici più che del potere di intervento degli ufficiali.

Il sistema della convocazione dunque sembra essere il risultato di un intervento del pretore e dei giurati condizionato dal ruolo e dalle pressioni esercitate dai diversi schieramenti cittadini.

Queste rapide note avvalorano il peso nel governo cittadino del consiglio civico, che emerge come la sede governativa principale per stabilire le manovre finanziarie più rilevanti e che costituiva uno degli spazi di governo in cui si definiva e rappresentava il potere locale. Per un'analisi organica delle forme del potere a Palermo, come verosimilmente nelle altre *universitates*, è necessario considerare parallelamente alle prerogative delle magistrature quelle del *consilium civium*.

65. Non sono rare le contrapposizioni tra i consiglieri in quanto rappresentanti di interessi diversi, ad esempio, C.C., v. 61-1, f. 81rv, 18 novembre 1449; ff. 57r-58v, 17 maggio 1449; f. 81rv, 18 novembre 1449; C.C., v. 61-3, ff. 12r-13r, 25 luglio 1452; ff. 24r-25v, 16 settembre 1454.

66. C.C., v. 61-1, ff. 20r-21r, 16 maggio 1448; ff. 188r-190r, 13 luglio 1451; C.C., v. 63-3, ff. 10r-11v, 16 luglio 1452 (mozione di Antonio di Virgilio).